



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna
Direzione Generale

INTESA REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA - ANNO 2007 -

LA DIREZIONE GENERALE PER L'EMILIA ROMAGNA E LE OO.SS. FLC-CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONF.SAL, GILDA UNAMS FIRMATARIE DEL CCNL DEL COMPARTO SCUOLA 24.07.03 BIENNIO ECONOMICO 2004/05.

VISTO il contratto collettivo integrativo regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio da parte del personale appartenente al comparto scuola, sottoscritto in data 8 giugno 2004;

VISTO in particolare l'art. 5 -comma 1 - del suddetto contratto, che indica, in ordine di priorità, i parametri da utilizzare in sede di compilazione, da parte degli Uffici Scolastici Provinciali, delle graduatorie del personale della scuola richiedente i permessi di cui trattasi;

VISTO l'art. 3 -comma 6 - del DM n. 85 del 18.11.2005, che, dopo aver escluso "alcun tipo di esonero dal servizio" dei docenti che frequentano i corsi speciali abilitanti, fa "salva la fruizione" da parte dei docenti medesimi "dei permessi per il diritto allo studio, da concedere nel limite del contingente complessivo fissato, sulla base dei criteri stabiliti dal competente Direttore Regionale";

VISTO il comma 1 dello stesso art. 3 D.M. 85/2005 in cui è previsto "in linea di massima" lo svolgimento delle lezioni relative ai corsi di cui trattasi in "due giorni alla settimana, nelle ore pomeridiane e nell'intera giornata del sabato";

VALUTATO l'elevato numero dei corsisti frequentanti in Regione;

ATTESA l'opportunità di distribuire i permessi fra il maggior numero possibile di richiedenti, nel rispetto dei contingenti provinciali;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Limitatamente all'anno 2007, la compilazione delle graduatorie degli aspiranti alla concessione dei permessi per il diritto allo studio e la concreta attribuzione dei permessi stessi saranno effettuate sulla base dei criteri e nella misura indicata nei successivi articoli.

Art. 2 - Il 50% del contingente provinciale di permessi concedibili viene destinato a coloro che frequentano i corsi di cui al DM 85/2005 e che hanno presentato istanza entro il 15.11.06. Il restante 50% viene concesso agli altri richiedenti individuati nel contratto regionale. I permessi eventualmente residuati in ciascuna provincia da uno dei due contingenti saranno riversati sull' altro.

Art. 3 - Tutti i permessi , sia che riguardino il personale a tempo indeterminato o il personale a tempo determinato, saranno concessi in quota oraria secondo la durata del contratto in essere e in proporzione alla prestazione di servizio (orario part-time/orario intero).

Art. 4 - Non saranno concessi permessi per la frequenza di corsi (di perfezionamento, specializzazione , master, ecc.) "a distanza" o "on line".



Art. 5 - Per le ragioni indicate in premessa e al fine di soddisfare il maggior numero possibile delle richieste pervenute agli Uffici Scolastici Provinciali, e fatta salva l'eventuale redistribuzione delle quote residue di cui all'art. 9, per l'anno 2007 è sospesa la concessione delle quote orario previste per lo studio individuale con conseguente riduzione di 1/3 della consistenza oraria dei permessi.

Le quote assegnate saranno perciò fruibili esclusivamente per la frequenza di lezioni, per attività di tirocinio certificato e per sostenere gli esami.

Art. 6 - Il personale a tempo determinato che ha presentato istanza di permesso per il diritto allo studio nei termini e secondo le modalità prescritte e che ha stipulato un contratto fino al termine dell'attività didattica o annuale, è incluso nelle graduatorie degli aventi titolo alla fruizione dei permessi nei limiti consentiti dalle aliquote provinciali.

Art. 7 - Con riferimento agli iscritti ai corsi riservati di cui al DM 85/05, gli USP avranno cura di verificare se il calendario delle lezioni sia conforme alle indicazioni contenute nell'art. 3-comma 1- citato in premessa e nelle relative graduatorie includeranno prioritariamente i docenti per i quali sono previsti tempi di frequenza dei corsi diversi da quelli suggeriti dal Ministero o comunque coincidenti con gli impegni del servizio.

In via subordinata, laddove sussista ulteriore disponibilità di quote orario nell'ambito del contingente pari al 50% destinato alle categorie di personale di cui trattasi, i permessi potranno essere concessi, per le finalità precisate nell'art. 5 -comma 2-, anche ai docenti partecipanti a corsi organizzati secondo le indicazioni ministeriali.

Art. 8 - Le graduatorie del personale che ha richiesto i permessi per il diritto allo studio, saranno pubblicate all'albo degli USP e delle scuole entro il 15.01.2007. I provvedimenti formali di concessione saranno adottati dai competenti Dirigenti Scolastici entro il 31.01.2007.

Art. 9 - Eventuali contingenti di quote orarie residue a livello provinciale saranno, previo accordo con le OO.SS. firmatarie della presente intesa, ridistribuite ad altre province in cui non sia stato possibile assegnare tutti i permessi richiesti ovvero utilizzate al fine di estendere la consistenza oraria dei permessi già concessi in relazione alle esigenze di studio individuale.

Art. 10 - Per quanto non disciplinato nelle presente intesa, resta in vigore il CCIR indicato in premessa.

Art. 11 - Gli USP daranno applicazione alla presente intesa, sentite le OO.SS. di categoria dei rispettivi territori.

f.to DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

Luigi Catalano - Direttore Generale U.S.R. - E.R.

Luciano Fanti - Dirigente Uff. VI USR-E.R.

Maria Luisa Altomonte - Dirigente Uff. IV USR-E.R.

Paolo Alessandri -DS Pres. A.S.A. E.R.

f.to DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

CONFSAL - SNALS - Maria Gaiani

CISL SCUOLA - Lamberto Benini

UIL SCUOLA - Mario Gavanelli

FLC - CGIL SCUOLA - Mauro Montagnani

GILDA - Cinzia Piccinini

Bologna, 20 dicembre 2006